Viaggio attraverso la storia di Boves

a cura del Prof. Mario Martini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Malgrado gli inconvenienti lamentati il Vicario era, a norma di Statuto e per unanime riconoscimento, la più alta autorità locale. E tuttavia l'attenzione dei bovesani era particolarmente rivolta al Consiglio comunale, organo collegiale al quale presentavano le loro istanze con la fiduciosa speranza di esser ascoltati e presi in considerazione.

Con ogni probabilità il Consiglio, agli inizi della nostra esperienza comuale, era costituito dall'assemblea dei capi famiglia che veniva convocata soltanto quando si dovevano assumere decisioni di particolare importanza. Ma col trascorrere del tempo, e col progressivo consolidarsi dell'istituto comunale, il numero dei consiglieri si era andato via via sfoltendo fino a ridursi ai diciotto previsti dagli Statuti del 1430.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare i Consiglieri non venivano eletti dal popolo ma dallo stesso Consiglio comunale, seguendo la procedura piuttosto curiosa stabilita dal primo capitolo aggiuntivo:

"Si stabilisce, nell'interesse di questo Comune, che in occasione di qualsiasi cambiamento da farsi nella composizione del Consiglio scadano nove Consiglieri e fin dalla prima scadenza si ricorra al sorteggio con le fave bianche e nere, in modo che i nove cui toccheranno le fave nere si intendano scaduti da detto Consiglio. Tuttavia, prima di lasciare il Consiglio comunale, i nove Consiglieri scaduti, insieme con gli altri nove che restano in carica, sono tenuti a procedere all'elezione di altri nove che subentrino ai nove scaduti. Fatte tale elezioni i nove ai quali sono capitate le fave nere devono lasciare il Consiglio e il Signor Vicario deve far convocare gli altri nove eletti.

Successivamente ogni anno ed in occasione di qualsiasi ricambio si rinnovano nove consiglieri, senza particolari formalità, nei modi e nelle forme sopra riportate".

Come si vede il Consiglio non era un organo democratico vero e proprio, e tuttavia, il meccanismo di votazione comportava un ricambio abbastanza rapido che, nel giro di pochi anni, consentiva a gran parte dei bovesani "possidenti" di accedere alla carica di consigliere. A norma di Statuto, rimanevano però esclusi i poveri e comunque coloro che non pagavano "fondo e taglia", imposte comunali legate alle proprietà immobiliari.

I neo eletti, prima di assumere la carica, erano invitati dal Vicario a giurare di presenziare alle riunioni del Consiglio "annunziate dal suono di campana e da pubblica grida" e di assentarsi soltanto col permesso del vicario e in caso di malattia, consapevoli peraltro che l'assenza ingiustificata era soggetta ad una multa di sedici soldi astesi. Essi inoltre si impegnavano ad esprimere "i pareri che in buona fede riterranno a maggior gloria del Duca e ad utilità del comune di Boves, senza tener conto degli affetti, del timore, della convenzione e delle raccomandazioni, obbligandesi a tenere segreti i pareri finché saranno di pubblico dominio".

Santuario di S. Antonio: Il Consiglio comunale del 1647 con al centro i due Sindaci, delibera di costruire il Santuario

Al Consiglio, come si avrà occasione di rilevare, spetta di assumere decisioni sugli argomenti inseriti nell'ordine del giorno delle singole riunioni. Conclusa la discussione si procedeva alla votazione, disciplinata da un apposito capitolo la cui rilettura ci inserisce direttamente nell'aula consiliare:

"Il Vicario quando invita i Consiglieri a votare deve fare in modo che ad ogni consiglio vengano distribuite due fave, una bianca e una nera, per ogni votazione. Si deve votare soltanto sulle singole proposte scritte nel verbale della seduta consiliare. Avvenuta la votazione i Sindaci del Comune devono contare le fave e dichiarare davanti al consiglio il loro numero complessivo, distinguendo le fave bianche da quelle nere.

Se c'è qualche contestazione i Sindaci devono giurare sulla loro buona fede e contare le fave dentro un piatto collocato davanti al signor Vicario. La conta delle fave può iniziare soltanto dopo che siano state raccolte tutte dal decano e collocate dentro il piatto. Il decano deve portare le fave dentro un cappello o dentro una scatola, mai con le mani".

Normalmente le decisioni dovevano essere assunte a maggioranza semplice, ma per alcune votazioni (come per la scelta dei Campari) era richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le deliberazioni, trascritte sul registro dei verbali da un notaio con funzione di segretario, venivano successivamente "pubblicizzate" o rese di pubblico dominio. Il compito spettava al Nunzio comunale che nei giorni festivi si portava sulla piazza e nei principali crocevia dove, chiamati i bovesani a raccolta con alcune note di corno, dava lettura delle decisioni assunte dal Consiglio.

Divenuta esecutiva a tutti gli effetti la deliberazione era normalmente valida per un solo anno, a meno che riguardasse variazioni Statutarie che restavano vincolanti a tempo indeterminato.

(continua)

I SINDACI E GLI UFFICIALI DEL COMUNE

Quella di Sindaco era la più alta carica elettiva del Comune: ma i sindaci erano due, quasi a sottolineare che il vertice del potere locale spettava al Vicario, rappresentante periferico dell'autorità del Duca.
I due Sindaci venivano scelti dal Consiglio tra i cittadini bovesani ritenuti più idonei per capacità e prestigio sociale: duravano in carica sei mesi e non potevano essere rieletti nel semestre successivo. Con il Vicario presiedevano le riunioni del Consiglio ed erano garanti dell'osservanza degli Statuti da parte dei consigieri, dei pubblici ufficiali e del Vicario stesso. Sottoscrivevano tutti gli atti stipulati dal comune di Boves con i comuni confinanti e con l'autorità ducale, ed erano direttamente responsabili "della custodia di tutte le convenzioni e di qualsiasi altro strumento riguardante il Comune". Per maggior sicurezza i documenti venivano conservati in un cofano con due diverse serrature e ciascuno dei Sindaci era depositario di una delle due chiavi.
I Sindaci eletti non potevano rinunciare alla carica, salvo pagare una penalità di cinquanta lire astesi. Al termine del mandato dovevano rendere conto al Consiglio del loro operato e giustificare tutte le spese che avevano sostenute.
La loro carica era retribuita: infatti gli Statuti fissavano l'indennità in venticinque fiorini per i sei mesi di sindacato: indennità piuttosto elevata soprattutto se raffrontata a quella del Vicario che percepiva soltanto 36 fiorini annui. Non avevano però remunerazioni aggiuntive e, di fatto, erano responsabili delle entrate finanziarie e del loro utilizzo. Inoltre, avvalendosi della collaborazione di un Consiglio ristretto, paragonabile all'attuale Giunta, sovrintendevano all'attività di tutto il personale dipendente.
È comunque opportuno precisare subito che la dizione "personale dipendente" è piuttosto impropria perché, fatta forse eccezione per il nunzio o messo comunale, tutti gli altri avevano un rapporto di dipendenza generalmente precario e limitato nel tempo. Negli Statuti erano definiti "Officiales" perché chiamati a svolgere mansioni e compiti specifici (dal latino officia) per un periodo di norma non superiore a sei mesi. La loro assunzione era regolamentata da un capitolo che recita testualmente: "Due volte all'anno devono essere eletti dal Consiglio di Boves tre uomini col mandato di sciogliere gli Ufficiali del comune. Nessuno può scegliere se stesso nè un famigliare che condivida con lui pane e vino. Gli ufficiali devono essere cambiati due volte all'anno".

La loro retribuzione era variamente diversificata e rapportata alle giornate di effettivo lavoro oppure ai singoli atti e provvedimenti assunti nel corso del loro mandato, come risulta dalla seguente casistica limitata agli Ufficiali le cui mansioni vengono più frequentemente richiamate nei cinque libri degli Statuti.
Il Notaio, aveva funzione di segretario comunale, durava in carica un anno ed era retribuito a parcella come libero professionista.
Il Chiavaro, era tesoriere del Comune, durava in carica sei mesi, con diritto a trattenere una percentuale su alcune entrate. A titolo di esempio gli spettava un soldo per l'incasso di una multa inferiore a cinquanta soldi, quattro soldi per le multe di importo superiore a sessanta soldi.
Il Ragioniere, era addetto alla contabilità del Comune, durava in carica sei mesi, non poteva essere rieletto nei sei mesi successivi e aveva diritto ad una retribuzione di sette soldi per ogni giornata di effettivo lavoro.
I Campari, erano guardie campestri, duravano in carica un anno ed era loro riconosciuta una percentuale sull'importo delle multe e sulla valutazione dei danni subiti dai proprietari di terreni agricoli.
I Massari, erano il braccio esecutivo del Sindaco, provvedevano a piccole spese di utilità pubblica e alla sorveglianza sulla viabilità, con diritto ad una percentuale sulle multe elevate nell'esercizio della loro funzione.
Gli esattori, erano addetti alla riscossione del fodro, della taglia e delle altre tasse comunali. Tale servizio era normalmente concesso in appalto.
L'elenco potrebbe ancora continuare con l'aggiunta di numerosi altri collaboratori con incarichi saltuari, ma per tutti valeva la regola di essere retribuiti in base all'effettivo lavoro svolto.

(continua)